Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 12 gennaio 1934 - Anno XII** **Numero 9**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1808.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1809.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. **1810.**
Istituzione nel comune di Nuraminis di una sede distaccata della pretura di Serramanna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Nuraminis una sede distaccata della pretura di Serramanna;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita, con effetto dal 1° gennaio 1934-XII, nel comune di Nuraminis, una sede distaccata della pretura di Serramanna, con giurisdizione anche sui comuni di Monastir, Samatzai e Ussana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1933, n. **1811.**
Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926 e 20 luglio 1932 stipulate con la Società anonima « Tripcovich », sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata in Roma il 6 marzo 1926 con la Ditta « D. Tripcovich », con sede in Trieste, per la concessione a questa delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli, approvata con decreto interministeriale 25 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1926;
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, con cui alla Ditta « D. Tripcovich » è sostituita a tutti gli effetti la Società anonima « Tripcovich, Servizi marittimi del Mediterraneo », con sede in Trieste;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, convertito in legge 20 dicembre 1932, n. 1928, che approva la convenzione 20 luglio 1932 stipulata con la predetta Società anonima « Tripcovich, Servizi marittimi del Mediterraneo », modificativa di quella in data 6 marzo 1926;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di continuare per tutta la durata della convenzione 6 marzo 1926 l'esercizio della linea quattordicinale Genova-Marocco di cui alla convenzione 20 luglio 1932;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 16 novembre 1933-XII con la Società anonima « Tripcovich, Servizi marittimi del Mediterraneo », con sede in Trieste, che modifica quelle in data 6 marzo 1926 e 20 luglio 1932 per l'esercizio delle linee del Marocco e Trieste-Tripoli.

Art. 2.

La spesa di cui all'art. 2 della convenzione 16 novembre 1933-XII suindicata farà carico per L. 1.950.000, per il periodo 1° gennaio 1933-30 giugno 1934, al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1933-34, e per L. 650.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1934 al corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1934-35, trasportando rispettivamente le somme suindicate, per L. 1.950.000 dal capitolo 72 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1933-34 e per L. 650.000 dal corrispondente capitolo per l'esercizio 1934-35.
La spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 1.950.000 per l'esercizio 1933-34, e di L. 650.000 per l'esercizio 1934-35.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG —
DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 54. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926 e 20 luglio 1932 stipulate con la Società anonima « Tripcovich, Servizi marittimi del Mediterraneo » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

Premesso:

che con convenzione in data 6 marzo 1926, approvata con decreto interministeriale 25 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile successivo, la Ditta « D. Tripcovich » con sede in Trieste, assunse l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli per la durata di anni dieci a cominciare dal 1° gennaio 1926 verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo di L. 2.500.000 riducibile di anno in anno del quattro per cento di tale ammontare salvo compensazioni per effetto di un eventuale maggior sviluppo dei servizi;

che con decreto interministeriale 13 giugno 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, alla Ditta « D. Tripcovich » fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società anonima « Tripcovich, Servizi marittimi del Mediterraneo », sedente in Trieste;

che con convenzione 20 luglio 1932, approvata con R. decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, convertito in legge 20 dicembre 1932, n. 1928, vennero portate alcune modificazioni alla su citata convenzione 6 marzo 1926 in dipendenza dell'obbligo assunto dalla Società « Tripcovich » di eseguire per l'anno 1932, in aggiunta alle linee di navigazione stabilite dalla stessa convenzione 6 marzo 1926, una linea quattordicinale Tirreno-Marocco;

riconosciuta l'opportunità di continuare per tutta la durata della convenzione 6 marzo 1926 l'esercizio della predetta linea quattordicinale Tirreno-Marrocco; e di assegnare alla Società « Tripcovich » per gli anni 1933 e 1934 un compenso per i maggiori oneri che gravano sulla sua azienda in conseguenza della persistente depressione dei traffici marittimi;

fra il tenente generale di porto ispettore cav. gr. croce Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e il gr. uff. dott. Mario Tripcovich fu Diodato, vice presidente del Consiglio di amministrazione e consigliere delegato della Società anonima per azioni « Tripcovich, Servizi marittimi del Mediterraneo », con sede in Trieste, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società anonima « Tripcovich, Servizi marittimi del Mediterraneo », con sede in Trieste, si obbliga di continuare per tutta la durata della convenzione 6 marzo 1926 l'esercizio della linea Tirreno-Marocco a periodicità quattordicinale ed alla velocità normale di esercizio di miglia 9, contemplata dall'art. 2 della convenzione 20 luglio 1932, approvata con R. decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, convertito in legge 20 dicembre 1932, n. 1928.

Art. 2.

In aggiunta al contributo statale annuo di L. 2.500.000 di cui all'art. 14 della convenzione 6 marzo 1926, modificata dall'art. 2 della convenzione 20 luglio 1932, il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società, per ciascuno degli anni 1933 e 1934, un supplemento di contributo nella misura di L. 1.300.000 annue.

Art. 3.

La Società ha facoltà di presentare proposte al Ministero delle comunicazioni per la revisione del regolamento organico in vigore per il personale di stato maggiore navigante e per il personale amministrativo, nonchè di proporre norme contrattuali speciali per i componenti del personale stesso che abbiano la qualità di dirigenti.

Fatta a Roma, in tre originali, addì sedici novembre millenovecentotrentatre - Anno XII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. *La Società « Tripcovich, Servizi marittimi del Mediterraneo »*:
MARIO TRIPCOVICH.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1812.
Proroga del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico per l'anno 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, e 22 dicembre 1932, n. 1956, convertiti rispettivamente nelle leggi 24 marzo 1932, n. 417, ed 8 maggio 1933, n. 555, relativi alla istituzione di un premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per un altro anno la concessione di detto premio;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio di navigazione di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417, sarà concesso anche per la navigazione effettuata durante l'annata 1934, con le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il premio è concesso per le navi mercantili nazionali abilitate esclusivamente al trasporto di merci, giusta l'art. 7 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719.

Agli effetti del presente decreto non sono considerati passeggeri, oltre gli individui menzionati al n. 4 del succitato art. 7, anche quelle persone che l'armatore avesse dovuto imbarcare per invito di autorità governative del Regno o delle Colonie, ovvero delle Regie rappresentanze all'estero od anche di autorità estere, sempre che il trasporto, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, risulti effettuato senza lucro per l'armatore.

Art. 3.

Per le navi a propulsione meccanica (piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) di età non superiore ad un anno il premio è stabilito, per ogni tonnellata di stazza lorda della nave e per ogni miglio percorso, nella misura seguente:

L. 0,0025 per le prime 1500 tonnellate, L. 0,00125 per le successive sino a 2500 tonnellate, L. 0,0008 per le tonnellate da oltre 2500 fino a 4000, L. 0,0002 per le tonnellate in più delle 4000.

Alle navi di età superiore ad un anno spetta il premio di cui al comma precedente moltiplicato per il coefficiente $0,99^n$ in cui n rappresenta il numero di anni di età della nave.

Il premio è corrisposto per non oltre 22.000 miglia per le navi sino a 1500 tonnellate di stazza lorda; per non oltre 35.000 miglia per le navi da oltre 1500 fino a 2500 tonnellate; e per non oltre 50.000 miglia per le navi di stazza lorda superiore a 2500 tonnellate.

Per i piroscafi e le motonavi i percorsi effettuati fra un porto e l'altro del Regno saranno computati per due terzi. Tuttavia, a richiesta dell'armatore, non sarà tenuto conto degli approdi intermedi effettuati in porti del Regno a scopo esclusivo di rifornimento di combustibile per uso della nave (bunkeraggio).

Art. 4.

Per le navi a vela il premio è stabilito nella misura di L. 20 per ogni tonnellata di stazza lorda in ragione di anno proporzionalmente al periodo in cui ciascuna nave resti in armamento munita di equipaggio.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto l'età della nave è computata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del varo. La stazza lorda è desunta dal certificato della stazza eseguita a termini del regolamento 27 gennaio 1916, n. 202, salvo quanto stabilisce l'art. 7 per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità.

Per le navi che, già regolarmente stazzate in base al suddetto regolamento, siano state o saranno ristazzate dopo il 1° gennaio 1932, non sarà tenuto conto degli aumenti di tonnellaggio eventualmente risultanti dalla ristazza, mentre sarà tenuto conto delle eventuali diminuzioni.

Art. 6.

Il premio spetta all'armatore di cui all'art. 53 del codice per la marina mercantile, ed è dovuto per la navigazione effettuata nelle singole traversate tra i porti di partenza e di arrivo, compresi gli scali intermedi, sempreché i relativi approdi risultino dalle carte di bordo.

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del precedente art. 3, il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo le distanze comprese fra i porti sopra indicati.

Qualora una nave si trovasse in navigazione all'inizio o al termine del periodo di applicazione del presente decreto, la distanza tra il porto di partenza e quello di arrivo sarà divisa in tante parti uguali quante sono le ore impiegate a compiere la traversata, e la percorrenza utile per il premio sarà proporzionata al numero delle ore di navigazione eseguite entro i limiti del periodo di applicazione del decreto.

In caso di naufragio o di altro sinistro che interrompa la navigazione per tempo superiore a tre mesi, il premio è dovuto sino al luogo dell'avvenimento. Se questo luogo non è conosciuto, si considera che il sinistro sia avvenuto alla metà della distanza tra il porto di partenza e quello di destinazione della nave.

Art. 7.

Per fruire dei benefici concessi dal presente decreto, le navi debbono essere inscritte in una delle matricole del Regno e provviste di atto di nazionalità. I piroscafi e le motonavi debbono, inoltre, essere iscritti nella prima classe del Registro italiano; i velieri con motore ausiliario e i motovelieri debbono essere classificati nel Registro italiano o muniti di regolare certificato di navigabilità. Tuttavia per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità saranno tenuti validi, ai soli effetti della corresponsione di acconti, il passavanti provvisorio e il certificato di stazza di cui sia già provvista la nave, purchè quest'ultimo sia stato rilasciato dalle autorità di uno Stato con il quale esistano accordi per il reciproco riconoscimento dei certificati di stazza; mentre il pagamento del saldo sarà effettuato soltanto quando sia stato rilasciato il certificato di stazza prescritto dall'articolo 5 e l'atto di nazionalità.

Il premio non è dovuto per i piroscafi e le motonavi di stazza lorda inferiore alle 100 tonnellate e per i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate.

Sono anche escluse dal premio le navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili, come da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato, e quelle di età superiore ai dodici anni acquistate all'estero posteriormente alla pubblicazione del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, numero 1573.

Sono altresì escluse dal premio le navi adibite a linee libere istituite dopo il 1° gennaio 1932, quando a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni tali linee rappresentino un servizio sostanzialmente concorrente con servizi marittimi sovvenzionati.

Art. 8.

Gli armatori che entro il 31 gennaio 1935 non abbiano presentato la domanda regolarmente documentata per la liquidazione del premio loro spettante in conformità del presente decreto decadranno dal diritto alla corresponsione del premio stesso.

Tuttavia sarà in facoltà del Ministro per le comunicazioni di consentire caso per caso, e con le modalità da stabilirsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, la presentazione o la regolarizzazione di documentazioni anche oltre il termine di cui sopra quando la concessione sia ritenuta possibile e giustificata da circostanze eccezionali non imputabili all'armatore.

Art. 9.

Al pagamento dei premi di navigazione guadagnati durante l'annata 1934 sarà provveduto con i fondi stanziati per l'applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, integrati, per quanto occorra, con ulteriori stanziamenti, mediante decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1933-34. Comunque, la spesa complessiva per l'applicazione del presente decreto non potrà superare la somma di cinquanta milioni di lire.

Art. 10.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme che rite-

nesse necessarie per l'applicazione del presente decreto, ivi comprese quelle relative alla determinazione dei periodi di liquidazione, alla corresponsione degli acconti e del saldo, e alla riduzione proporzionale dell'ammontare dei premi nel caso di insufficienza della somma stanziata ai sensi del precedente art. 9.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1813.
Modificazione della circoscrizione dei Compartimenti di assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2032, modificato con R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2427, che ripartisce il territorio del Regno in Compartimenti di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e sue successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264;
Ritenuta la necessità di modificare le circoscrizioni dei predetti Compartimenti di assicurazione, anche in relazione all'art. 5 del citato Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con i Regi decreti-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e 15 ottobre 1925, n. 2050, il territorio del Regno è ripartito nei seguenti Compartimenti di assicurazione aventi ognuno la circoscrizione a fianco indicata:

I. — Aosta, Torino, Cuneo, Imperia, Savona, Genova.
II. — Novara, Vercelli, Alessandria, Pavia.
III. — Varese, Como, Milano, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona, Mantova.
IV. — Bolzano, Trento, Verona, Vicenza.
V. — Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo.
VI. — Trieste, Pola, Fiume, Gorizia, Udine.
VII. — Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena.
VIII. — Pistoia, Lucca, Pisa, Firenze, Livorno, Spezia, Massa.
IX. — Arezzo, Siena, Grosseto.
X. — Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Zara.
XI. — Terni, Viterbo, Rieti, Roma, Perugia.
XII. — Teramo, Aquila, Pescara, Chieti, Campobasso.
XIII. — Frosinone, Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Potenza.
XIV. — Foggia, Bari, Brindisi, Taranto, Lecce, Matera.
XV. — Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.
XVI. — Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta.
XVII. — Messina, Enna, Catania, Siracusa, Ragusa.
XVIII. — Cagliari, Sassari, Nuoro.

Art. 2.

La ripartizione territoriale dei Compartimenti di assicurazione, di cui all'articolo precedente, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1814.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di S. Giovanni del Dosso.

N. 1814. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di S. Giovanni del Dosso (provincia di Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1815.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castel Dobra.

N. 1815. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla propos del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stat Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Castel Dobra (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1816.
Passaggio di alcune Confraternite alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1816. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le seguenti Confraternite passano alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica per

quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lett. c), del Concordato con la Santa Sede:

1. Arciconfraternita della SS. Trinità, in Torino;
2. Arciconfraternita dello Spirito Santo, in Torino;
3. Arciconfraternita della SS. Annunziata, in Torino;
4. Confraternita del SS. Sudario, in Torino;
5. Congregazione Maggiore della SS. Annunziata detta dei Nobili, avvocati, ecc., in Torino;
6. Confraternita della SS. Croce, in Alpignano;
7. Confraternita del Corpus Domini, in Brandizzo;
8. Confraternita di S. Bernardino, in Carmagnola;
9. Confraternita della SS. Trinità, in Carmagnola;
10. Confraternita di Santa Croce, in Casalborgone;
11. Confraternita del SS. Crocifisso, in Cavour;
12. Confraternita di S. Croce, in Chiusa S. Michele;
13. Confraternita del SS. Sudario, in Ciriè;
14. Confraternita di S. Croce, in Grugliasco;
15. Confraternita di S. Croce, in Levone Canavese;
16. Confraternita di S. Croce, in Mathi Canavese;
17. Confraternita dello Spirito Santo, in Orbassano;
18. Confraternita dei S.S. Giovanni Decollato e Marta, in Montanaro;
19. Confraternita dei SS. Francesco e Caterina, in Rondissone;
20. Confraternita di S. Croce, in S. Raffaele e Cimena di Gassino;
21. Confraternita di S. Croce, in Santena;
22. Confraternita dello Spirito Santo, in Villarbassa;
23. Confraternita di S. Bernardino, in Virle Piemonte, comune di Pancalieri.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 novembre 1933, n. **1817**.
Composizione di alcune Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Treviso.

N. 1817. R. decreto 20 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le seguenti Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Treviso vengono composte di tre membri effettivi:

1. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, in Ballò, comune di Mirano;
2. Chiesa parrocchiale di S. Giov. Battista, in Briana, comune di Noale;
3. Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, in Campocroce, comune di Mirano;
4. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Cappella, comune di Scorzè;
5. Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Cappelletta, comune di Noale;
6. Chiesa parrocchiale dell'Invenzione S. Croce, in Croce di Piave, comune di Musile;
7. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, in Gaggio, comune di Marcon;
8. Chiesa parrocchiale di S. Donato, in Gardigiano, comune di Scorzè;
9. Chiesa parrocchiale di S. Girolamo, in Losson, comune di Meolo;
10. Chiesa parrocchiale di S. Pietro, in Maerne, comune di Martellago;
11. Chiesa parrocchiale di S. Giorgio, in Marcon;
12. Chiesa parrocchiale di S. Stefano, in Martellago;
13. Chiesa parrocchiale di S. Giov. Battista, in Meolo;
14. Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, in Mirano;
15. Chiesa parrocchiale dell'Annunciazione B. M. V. e S. Urbano, in Moniego, comune di Noale;
16. Chiesa parrocchiale di S. Donato, in Musile;
17. Chiesa parrocchiale dei S.S. Felice e Fortunato, in Noale;
18. Chiesa parrocchiale di S. Mauro, in Noventa di Piave;
19. Chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione B. M. V. e S.S. Ermeg. e Fort., in Fossalta di Piave;
20. Chiesa parrocchiale della Preservazione B. M. V., in Passerella di Sopra, comune di S. Donà di Piave.
21. Chiesa parrocchiale di S. Nicolò, in Peseggia, comune di Scorzè;
22. Chiesa parrocchiale di S. Martino, in Rio S. Martino;
23. Chiesa parrocchiale dei SS. Giacinto e Cristina, in Robegano, comune di Salzano;
24. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, in Salzano;
25. Chiesa parrocchiale della B. M. V. delle Grazie e S. Donato, in S. Donà di Piave;
26. Chiesa parrocchiale della Natività B. M. V., in S. Maria di Sala;
27. Chiesa parrocchiale di S. Pietro, in Scaltenigo, comune di Mirano;
28. Chiesa parrocchiale dei S.S. Vito e Compagni, in Spinea, comune di Mestre;
29. Chiesa parrocchiale di S. Benedetto Abate, in Scorzè;
30. Chiesa parrocchiale Trasfigurazione D. N. I. C., in Veternigo, comune di S. Maria di Sala;
31. Chiesa parrocchiale di S. Silvestro, in Vetrego, comune di Mirano;
32. Chiesa parrocchiale della Natività B. M. V., in Zianigo, comune di Mirano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. **1818**.
Fusione del Monte di pietà di Collescipoli con quello di Terni.

N. 1818. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il Monte di pietà di Collescipoli viene fuso con quello di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. **1819**.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Longiano.

N. 1819. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Longiano (provincia di Forlì) viene trasformato a favore dell'« Ospedale Giannini », di detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un fabbricato disposta a suo favore dalla Congregazione di carità di Palazzolo dello Stella (Udine).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Udine il 10 ottobre 1933-XI a rogito del dott. Pietro Someda de Marco, notaio residente in Clauzetto (n. 86 di repertorio), atto col quale la Congregazione di carità di Palazzolo dello Stella (Udine), in base a deliberazione in data 5 novembre 1932-XI approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 febbraio 1933-XI, n. 3959-29 P., ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un fabbricato di sua proprietà segnato in catasto mappa di Palazzolo dello Stella al n. 2605;
Veduta la deliberazione n. 8 in data 22 novembre 1933-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dalla Congregazione di carità di Palazzolo dello Stella (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1606)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Cosenza il 10 ottobre 1933-XI a rogito del segretario capo del Comune, atto col quale il Comune stesso ha ceduto a titolo gratuito all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in via Lungo Busento Tripoli, per la costruzione della Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 10 in data 28 novembre 1933-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione gratuita di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1607)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Bologna per l'anno 1934-XII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Bologna approvato con decreto Ministeriale 7 ottobre 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna in ordine alla costituzione per l'anno 1934-XII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1934-XII la Deputazione della Borsa merci di Bologna è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:
1. Todaro gr. uff. prof. Francesco,
2. Pini Giovanni;

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
3. Melloni comm. Romeo,
4. Neri cav. Alfonso,
5. Tamburi cav. Guido.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. Antola cav. Giuseppe,
2. Orlandi dott. Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1934-XII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Genova approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1924-II;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1934-XII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1934-XII la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo;

Designati dall'Istituto di emissione:

2. Moro cav. Tomaso,
3. Profumo comm. Luigi Alfredo;

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Bertorello cav. Achille,
5. Solari cav. dott. Ferdinando,
6. Cismondi cav. dott. Edoardo,
7. Parodi Alberto.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Mazzanti Giovanni,
2. Parodi Lorenzo,
3. Pedemonte Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1934-XII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Firenze approvato con decreto Ministeriale 23 maggio 1929-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1934-XII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1934-XII la Deputazione della Borsa merci di Firenze è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Gondi cav. uff. ing. Giuliano, delegato governativo;
2. Checcucci-Lisi Tobia, designato dall'Istituto di emissione;

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

3. Romanelli comm. Lorenzo,
4. Frescobaldi march. dott. Lamberto,
5. Innocenti cav. uff. Attilio.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Garoglio prof. dott. cav. Pier Giovanni,
2. Jenna comm. Marco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Fiume per l'anno 1934-XII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Fiume approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Fiume in ordine alla costituzione per l'anno 1934-XII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1934-XII la Deputazione della Borsa merci di Fiume è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Poli cav. Emilio,
2. Susmel comm. prof. Edoardo;

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

3. Cidri cav. Ettore,
4. Massera cav. dott. Giovanni,
5. Premuda comm. cap. Guido.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Ancona comm. Arturo,
2. Szemere comm. Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1933.
Variazioni all'ordinamento del Servizio VII dell'Amministrazione postale telegrafica.

Il MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1927 che determina l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale postale e telegrafica;

Riconosciuta l'opportunità di apportare semplificazioni e modificazioni negli uffici del Servizio VII della Amministrazione centrale postale e telegrafica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1934-XII l'ordinamento e le attribuzioni delle Sezioni II e IV della Divisione 1ª e delle Sezioni, I, II e III della Divisione 2ª del Servizio VII sono stabilite nel modo seguente:

DIVISIONE 1ª:

Sezione II — Domande di rimborso del credito dei libretti e dei buoni postali fruttiferi caduti in successione.

Sezione IV — Acquisti di rendita del Debito pubblico nominativa, al portatore e mista, per conto dei titolari di libretti di risparmio - Conversione di crediti esistenti su libretti di risparmio in depositi nella Cassa depositi e prestiti, liberi o vincolati - Rapporti contabili e amministrativi con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale del Debito pubblico e con le Intendenze di finanza del Regno.

Servizio delle Casse navali.

Libretti in custodia - Libretti emessi per quote ereditarie e non potuti consegnare - Libretti vincolati, o colpiti da opposizione o emessi per depositi cauzionali - Libretti abbandonati o rifiutati.

Istituto nazionale fascista della previdenza sociale - Trattazione generale delle pratiche con speciale riguardo per le assicurazioni facoltative - Magazzino centrale delle marche assicurative - Ricevimento, conservazione e spedizione delle marche - Tenuta delle scritture - Esame dei resoconti periodici compilati dalle Casse provinciali e dagli uffici - Controllo sull'aggio e vigilanza sul versamento al Tesoro della parte riferibile a marche fornite ad uffici principali.

Premi per l'incremento del risparmio postale e compensi ai ricevitori per l'eccedenza dei depositi sui rimborsi.

Domande di vincolo dei libretti intestati a minori, ad interdetti e ad assenti per dichiarazione dell'Autorità giudiziaria - Rimborsi sui libretti stessi.

Opposizione ai rimborsi sui libretti e sui buoni postali fruttiferi.

Libretti emessi per cauzione dei ricevitori postali e rimborsi del credito - Rimborsi ordinati dal magistrato su libretti in genere - Rimborsi su libretti intestati ad Amministrazioni speciali dello Stato.

Modificazione delle intestazioni errate dei libretti e cambiamento di intestazione per cessione o svincolo cauzionale.

DIVISIONE 2ª:

Sezione I — Controllo giornaliero delle operazioni di risparmio - Applicazione degli interessi sui documenti - Conto per provincie e situazione riassuntiva giornaliera - Contabilità a denaro degli uffici esecutivi - Confronto delle note *U* e *H U* coi risultati del controllo - Rilievi a debito ed a credito - Riepiloghi mensili ed annuali.

Verifiche varie Discordanze fra i libretti ed i conti correnti e loro eliminazione - Eliminazione delle discordanze di credito emergenti in occasione di operazioni dislocate, della inscrizione degli interessi, della rinnovazione e della estinzione dei libretti.

Compilazione delle conferme dei depositi giudiziali.

Revisione degli estratti mensili dei proventi di cancelleria e degli estratti trimestrali dei conti di beneficenza.

Sezione II — Operazioni dislocate e relative contabilità mensile ed annuale - Intercalamento e custodia dei vaglia, delle cedole e dei mandati di pagamento.

Chiusura annuale dei conti correnti dei libretti nominativi, al portatore, di beneficenza e giudiziari.

Contabilità annuale di diritto - Prescrizione dei crediti.

Compilazione annuale ed invio agli uffici degli elenchi degli interessi da inscriversi sui libretti al portatore e sui conti di beneficenza.

Sezione III — Tenuta dei registri di conto corrente modello L, L *bis* ed L *ter*.

Registrazione dei depositi e dei rimborsi - Conferme di credito dei libretti nominativi ed al portatore.

Duplicazione, rinnovazione ed estinzione dei libretti nominativi, al portatore, di beneficenza e giudiziari.

Revisione annuale dei libretti in confronto dei conti correnti mod. L ed inscrizione degli interessi sui medesimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nella Rassegna delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, ufficiale per gli atti dell'Amministrazione postale-telegrafica.

Roma, addì 15 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1933.

Determinazione della rotta per gli aeroplani di transito per l'aeroporto doganale di Cagliari (Elmas).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto l'art. 67 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1928, relativo alla determinazione delle zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1930, concernente l'ammissione degli aeromobili, adibiti alla linea aerea commerciale Trieste-Zara, entro i limiti della zona vietata di Pola;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1930, che autorizza gli aeromobili della suddetta linea ad effettuare regolare scalo alle Isole Brioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le prescrizioni concernenti la zona vietata di Cagliari - VIII Zona - contenute nell'allegato *A* al decreto Ministeriale 2 maggio 1928, sono modificate nel modo seguente, per quanto riguarda il secondo e il terzo comma di tali prescrizioni:

« Nella zona vietata di Cagliari trovansi l'aeroporto doganale per aeroplani di Cagliari (Elmas) e l'aeroporto doganale per idrovolanti di Cagliari (Elmas).

« Gli aeromobili diretti all'aeroporto doganale per aeroplani di Cagliari (Elmas) devono, volando al di fuori della zona proibita, portarsi a quota non superiore ai m. 300 sulla verticale di Serdiana, e da quel punto dirigere all'aeroporto, diminuendo gradatamente di quota. Nel partire devono seguire inversamente la rotta aeroporto-Serdiana, giungendo sulla verticale di questo punto a quota non superiore ai metri 300 ».

È modificata in conformità la cartina relativa alla zona vietata di Cagliari - VIII Zona - riprodotta nell'allegato *B* al suaccennato decreto Ministeriale.

Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Pietro Odasso di Giuseppe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Pietro Giuseppe Camillo Giovanni Odasso, nato a Torino il 14 novembre 1893 da Giuseppe e da Veglia Luigia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge nzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Pietro Giuseppe Camillo Giovanni Odasso il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 dicembre 1933 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Pietro Giuseppe Camillo Giovanni Odasso il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Amelia Gastaldi di Giovanni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Amelia Carola Teresa Gastaldi, nata a Torino il 18 febbraio 1890 da Giovanni e da Serra Adelina, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Amelia Carola Teresa Gastaldi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 dicembre 1933 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Amelia Carola Teresa Gastaldi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1603)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-296.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grahogna Giuseppe di Luca e di Zugna Giovanna, nato a Muggia il 22 maggio 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Graccogna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bardon Giovanna di Giuseppe, nata il 15 luglio 1890, moglie;
2. Grahogna Giuseppe Ornello di Luca, nato il 18 febbraio 1925, figlio;
3. Grahogna Livio Danilo di Luca, nato il 10 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(25)

N. 11419-295.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Karabaich Antonia vedova del fu Giuseppe Mussunich, nata a Pola il 1° ottobre 1864 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mussini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mussunich Casimiro fu Giuseppe, nato l'8 giugno 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(26)

N. 11419-294.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajkovich Vittorio di Giovanni e di Giovanna Rada, nato a Pisino il 26 marzo 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Braico ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gabrielich Antonia di Matteo, nata il 13 giugno 1890, moglie;
2. Brajkovich Iolanda di Vittorio, nata il 24 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(27)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, in data 2 gennaio 1934-XII ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili.

(1664)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 8 gennaio 1934-XII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di 4 nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943.

(1666)

MINISTERO DELL' INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 gennaio 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

(1665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale
(*legge* 24 *aprile* 1898, *n.* 132, *e R. decreto-legge* 11 *luglio* 1904, *n.* 337).

30ª Estrazione delle cartelle speciali 3,75 per cento del credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 1° febbraio 1934-XII, alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000 (Roma) autorizzato col succitato R. decreto-legge:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 per cento di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 29ª estrazione (febbraio 1933) e rimborsati da questa Direzione generale;
2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1978 titoli corrispondenti a n. 4076 cartelle pel complessivo capitale nominale di L. 2.038.000 come da apposito piano di ammortamento. Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è:

di n. 1611 per la serie dei titoli unitari - capitale nominale di	L.	805.500 —
di n. 337 per la serie dei titoli quintupli - capitale nominale di	»	842.500 —
di n. 21 per la serie dei titoli ventupli - capitale nominale di	»	210.000 —
di n. 9 per la serie dei titoli quarantupli - capitale nominale di	»	180.000 —
Totale n. 1978 titoli pel complessivo capitale nominale di	L.	2.038.000 —
Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2.197.464,34 pel semestre 1° aprile 1934 e di L. 2.160.363,42 pel semestre al 1° ottobre 1934 e cioè in	L.	4.357.827,76
la somma da pagarsi pel 1934 ammonta a	L.	6.395.827,76
Aggiungendo all'annualità del prestito in L. 6.395.754,84 l'avanzo di L. 192,49 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1933-XI) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 7,22 si ha una somma disponibile di	L.	6.395.954,55
e quindi un avanzo di	L.	126,79

da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1935-XIII.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, 2 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale del Tesoro consigliere d'amministrazione della Cassa: GRASSI.

(1629)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica della Piana di Venafro e nomina del commissario straordinario.

Con decreto Ministeriale 22 dicembre 1933, n. 7435, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica della Piana di Venafro ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il barone comm. Benedetto del Prete.

(1630)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio per la bonifica integrale dei terreni situati nei colli di Tortoreto e S. Omero (Teramo).

Con R. decreto 7 settembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre successivo al registro 21, foglio 286, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio per la bonifica integrale dei terreni situati nei colli di Tortoreto e S. Omero (Teramo).

(1631)

Conferma in carica del presidente del Consorzio di bonifica « Isola della Donzella » in provincia di Rovigo.

Con decreto Ministeriale n. 9836 in data 29 dicembre 1933 l'on. dott. Giambattista Osvaldo Protti è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio di bonifica « Isola della Donzella », in provincia di Rovigo, per la durata di un triennio, decorrente dal 1° gennaio 1934.

(1651)

Fusione dei Consorzi di bonifica « Vada » e « Collemezzano » in provincia di Pisa.

Con R. decreto 2 novembre 1933, registrato dalla Corte dei conti l'11 dicembre succ. al registro 22, foglio 189, i Consorzi di bonifica di Vada e Collemezzano (Pisa) sono stati fusi in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica di Vada e Collemezzano » ed è stata affidata l'amministrazione straordinaria di questo all'ing. Pietro Studiati.

(1652)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 21 dicembre 1933 è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Paul Schubert, vice console onorario di Germania a Tripoli.

(1650)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

È stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3,50 per cento n. 381.138 di annue L. 245 intestata a Coppa Santina di Andrea, moglie di Carra Pio fu Giovanni domiciliata in Roma, con l'annotazione che è vincolata quale fondo dotale della titolare, giusta atto 16 aprile 1902 rogato Bordini di Locate Triulzi ed allegato decreto del Tribunale civile di Roma e dichiarazione n. 353 del 7 maggio 1902 presso l'Intendenza di Milano.

Essendo stato presentato il titolo sprovvisto del secondo mezzo foglio si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6634)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 7.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.18
Inghilterra (Sterlina)	62.10
Francia (Franco)	74.55
Svizzera (Franco)	368.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.667
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.24
Cecoslovacchia (Corona)	57 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.572
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.75
Svezia (Corona)	3.23
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	91 —
Id. 3,50% (1902)	89.95
Id. 3% lordo	66.85
Consolidato 5%	96.375
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.475
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.15
Id. id. id. 1940	106.20
Id. id. id. 1941	106.225
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	31893	20 —	Grangiotti *Francesco* di Giuseppe, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Grangiotti *Fiorenzo* di Giuseppe, dom. come contro.
Buoni Tesoro novennali 1941		Capitale		
6ª Serie 7ª » 8ª » 9ª »	420 316 317 167	13.000 — 4.500 — 2.000 — 20.000 —	Mora Andreina fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Vianello Luigia, vedova Mora.	Mora Andreina fu *Vittorio*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	130176	500 —	Magliocca *Luigi* fu Stanislao, moglie di Porcellati Carlo, dom. a Gaeta (Caserta).	Magliocca *Maria-Luigia* fu Stanislao, moglie ecc. come contro.
3,50 % »	539166 643318	35 — 35 —	Valenti Francesco di Vincenzo, dom a Mistretta (Messina).	Valenti Francesco di Vincenzo, *inabilitato*, dom come contro.
Cons. 5 %	154005	510 —	Schiattarella *Cecilia* fu Giuseppe, minore sotto la tutela della sorella Schiattarella Raffaela, dom. a Portici (Napoli).	Schiattarella *Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	516398	100 —	Schiattarella *Cecilia* fu Giuseppe, minore sotto la tutela della sorella Raffaelina, domiciliata a Portici (Napoli)	Schiattarella *Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 %	577052	21 —	Leonardi Adamo fu Felice, dom. a Stroncone (Perugia); con usuf vital. a *Cerruti* Lucia fu Giovanni, nubile, dom. a Stroncone (Perugia).	Leonardi Adamo ecc. come contro; con usuf. vital a *Cerutti* Lucia fu Giovanni nubile, dom. come contro.
»	347633	17,50	Rubia *Severino* di Giuseppe minore sotto la p. p. del padre residente a Castelvecchio di Rocca Barbena (Genova).	Rubia *Angelo-Severo* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	368916	105 —	Rubia *Severino* di Giuseppe, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena (Genova).	Intestata come la precedente.
»	474040	35 —	Rubia *Severino* fu Giuseppe ecc. come la precedente.	Rubia *Angelo Severo* fu Giuseppe ecc. come contro.
»	628564	70 —	Rubia Angelo-*Severino* fu Giuseppe, dom. come la precedente.	Rubia Angelo-*Severo* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	641765	70 —	Rubia Angelo fu Giuseppe, dom. come la precedente.	Rubia Angelo-*Severo* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	4699	28 —	Roatta *Camilla* di Alessandro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ceva (Cuneo).	Roatta *Maria-Camilla* di Alessandro, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	446206	30 —	*Micca* Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Gerro Sabina di Francesco, ved. di *Micca* Giovanni, dom. a Castiglione d'Asti (Alessandria).	*Micha* Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Gerro Sabina di Francesco, ved. di *Micha* Giovanni, dom. a Castiglione d'Asti (Alessandria).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6576)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Comuni di Sicilia	6539	250 —	Campanella Maria fu *Antonio*, nubile, domiciliata a Palermo	Campanella Maria fu *Antonino*, nubile, domiciliata a Palermo
3,50 %	548668	175 —	Capasso Elisabetta fu Francesco, ved. di Messina Giuseppe, dom. a Barletta (Bari); con usuf. vital. a Capasso Maria fu Francesco, ved. di Buttari *Francesco*, dom. a Barletta (Bari).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Capasso Maria fu Francesco, ved. di Buttari *Pasquale-Francesco-Paolo*, dom. come contro.
Cons. 5 %	429591	775 —	Scardi Margherita ed *Elvira* di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Foggia.	Scardi Margherita e *Luisa* di Francesco, minori ecc. come contro.
3,50 %	459505	52.50	Abbo Giovanna del fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Maddalena Abbo di Luigi, dom. a Porto Maurizio.	Abbo Giovanna del fu *Maurizio-Tommaso-Giovanni*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	345826	950 —	Aruch *Corinna* fu Elia, moglie di Bianchini Moisè, dom. a Venezia, vincolata.	Aruch *Anna-Corinna* fu Elia, moglie ecc., come contro.
»	369679	570 —	Busco *Giuseppina* fu Domenico, minore sotto la tutela d Lerzo Domenico fu Vittorio, dom. a Legnaro di Levante (Genova).	Busco *Maria-Giuseppina* fu Domenico, minore ecc. come contro.
»	450257	185 —	*Valensise Ilario* di Giovambattista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Giffone (Reggio Calabria).	*Valenzisi Lariantonio* di Giovambattista, minore ecc. come contro.
»	241298	155 —	Colonna *Aurelio* Vittorio e Fulvio di Arnaldo minori sotto la p. p. del padre, dom. a Reggio Calabria.	Colonna *Amalia* Vittorio e Fulvio di Arnaldo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	25486	25 —	*Ziani* Francesca fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Rossi Angela fu Giuseppe, dom. a Boltiere (Bergamo).	*Diani* Francesca fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3,50 %	415932	350 —	Manzoni Carlo fu Pietro, dom. a Torino; con usuf. vital. a Locatelli *Guglielmina* fu Carlo, ved. di Pietro Manzoni.	Manzoni Carlo fu Pietro, dom. a Torino; con usuf. vital. a Locatelli *Maria-Antonia-Guglielmina* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	367240	245 —	Locatelli *Guglielmina* fu Carlo, ved. di Manzoni Pietro, dom. a Torino.	Locatelli *Maria-Antonia-Guglielmina* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	141184	55 —	Garrino *Teresa* fu Marco moglie di *Besso Guido*, dom. a Tonco Monferrato (Alessandria), vincolata.	Garrino *Emilia-Teresa* fu Marco, moglie di *Bezzo Guido-Secondo*, dom. come contro, vincolata.
Buono Tesoro novennale 2ª serie 1940	592	20000 —	*Opisso* Isabella fu Giovanni ved. Gaggero Santo dom. in Genova-Pegli.	*Opizzo* Isabella fu Giovanni ved. Gaggero Santo dom. in Genova-Pegli.
Buono Tesoro novennale 5ª serie 1940	153	5000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro novennale 1ª serie 1940	544	10000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 %	554475	1141 —	*Lombardi* Michele di Giovanni dom. a Castelmezzano (Potenza).	*Trivigno-Lombardi* Michele di Giovanni dom. a Castelmezzano (Potenza)
»	560737	238 —	Ceroni Graziella, *Gino*, Carmelita, Adelchi, Leonardo, Vittorio, Maria e Clotilde fu Giovanni Battista, minori sotto la p. p. della madre Nava Laura fu Leonardo ved. Ceroni, dom a Milano.	Ceroni Graziella, *Giuseppe*, Carmelita, Adelchi, Leonardo, Vittorio, Maria e Clotilde fu Giovanni Battista, minori ecc. come contro.
»	549525	301 —	Ceroni Graziella, *Gino*, Carmelita, Adelchi, Leonardo, Vittorio, Maria e Clotilde fu *Battista* minori ecc. come la precedente.	Ceroni Graziella, *Giuseppe*, Carmelita, Adelchi, Leonardo, Vittorio, Maria e Clotilde fu *Giovanni Battista*, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	189285	75 —	Nascetti Armando fu *Giacomo* dom. a Bologna; vincolata.	Nascetti Armando fu *Francesco* dom. a Bologna; vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 1° dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6493)

CONCORSI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per l'esecuzione di disegni o di motivi ornamentali per le scatole di sigarette.

Fra gli inscritti ai Sindacati fascisti professionisti ed artisti è aperto un concorso per la esecuzione di disegni o di motivi ornamentali da riprodurre in litografia su scatolette delle dimensioni di mm. 85×70 nel recto e nel verso e di mm. 10×70 di lato, destinate al condizionamento di tipi di sigarette superiori del Monopolio italiano.

Al senso artistico dei concorrenti è lasciata piena libertà di composizione, con la sola limitazione che il bozzetto non dovrà presentare più di quattro colori.

I bozzetti devono essere eseguiti in dimensioni proporzionali a due volte quelle della scatola al vero e completi di decorazione in tutti i lati.

Essi, inoltre, devono portare nel *recto* il nome di un tipo di sigaretta scelto fra quelli superiori già in vendita e nel verso il marchio di fabbrica del Monopolio italiano.

I bozzetti devono pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato (Ufficio affari generali) in Roma entro il termine improrogabile delle ore 12 del 15 febbraio 1934-XII.

Ciascun modello recherà un motto e dovrà essere accompagnato da una busta chiusa contraddistinta con lo stesso motto e nel cui interno sia contenuto, insieme con il motto, ripetuto, il nome, cognome, paternità e recapito del concorrente, oltre al certificato di inscrizione ai Sindacati fascisti professionisti ed artisti.

I bozzetti presentati saranno giudicati inappellabilmente da una Commissione di cinque membri da nominarsi dalla Direzione generale dei monopoli.

I premi in concorso sono i seguenti:

1° premio di . . . . L. 2000
2° premio di . . . . » 1000
3° premio di . . . . » 500

I bozzetti premiati resteranno di piena proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che avrà completa libertà di uso e di riproduzione anche con modificazioni. L'aggiudicazione del premio non impegna l'Amministrazione alla riproduzione od uso del disegno.

La Commissione giudicatrice potrà rifiutare la concessione del 1° e del 2° premio nel caso che nessuno dei bozzetti presentati soddisfi pienamente.

Potrà anche ripartire uno od entrambi dei suddetti premi tra i bozzetti giudicati migliori.

Avvenuta l'aggiudicazione dei premi, la Commissione esaminatrice aprirà le buste dei concorrenti premiati.

L'esito del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I lavori non premiati debbono essere ritirati entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza di che la Direzione generale dei monopoli resterà liberata da ogni responsabilità per la conservazione di essi.

Roma, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII.

Il direttore generale: BOSELLI.

Risultati del concorso bandito il 30 marzo 1933-XI per bozzetti di scatole di sigarette.

La Commissione giudicatrice del concorso per bozzetti di scatole di sigarette, bandito il 30 marzo 1933-XI, ha ritenuto che nessuno dei bozzetti presentati abbia tali pregi di originalità da meritare l'assegnazione del primo premio di L. 2000.

Per il secondo premio di L. 1000 sono stati classificati, a pari merito, i bozzetti del dott. ing. Vittorio Morucci (motto M. B.) e del pittore Guido Grilli (motto 3. A.).

I tre terzi premi di L. 500 ognuno sono stati assegnati, nell'ordine, ai bozzetti della prof.ssa Hedda Celani (motto Icaro), del prof. Gustavo Rodella (motto Melafumo), al prof. Amos Scorzon (motto Nicoziana).

Roma, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII.

Il direttore generale: BOSELLI.

(1654)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.